

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Salerno - Sezione I, sentenza del 25 marzo 2010, n. 2324.

La discordanza dei dati emergenti dalla verbalizzazione non costituisce un mero errore materiale di calcolo, superabile con la verifica della sostanziale corrispondenza tra schede vidimate e schede scrutinate e rimaste inutilizzate.

Omissis.

... le attività commesse al Presidente di seggio in ordine alla determinazione del numero di schede che è necessario autenticare sulla base del numero di elettori iscritti nella lista sezionale, all'accertamento del numero dei votanti alla chiusura delle operazioni di voto, al riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate che dovranno corrispondere al numero degli elettori iscritti che non hanno votato, alla verifica della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato sono rigorosamente preordinate a garantire la trasparenza e correttezza delle operazioni elettorali, di guisa che la intrinseca insufficienza, la discordanza o la contraddittorietà dei corrispondenti dati emergenti dalla relativa verbalizzazione esclude che possa trattarsi di mero errore di calcolo, superabile da una verifica, nella auspicata sede istruttoria, della corrispondenza sostanziale tra schede vidimante e schede scrutinate e rimaste inutilizzate. E ciò per la stessa ragione che impedisce di "considerare una mera irregolarità la presenza di dati contraddittori e discordanti" (Cons. Stato, sez. V, n. 3323/2007 cit.).

Omissis.